

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Via Duomo n. 348;

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli, il Consorzio ASI chiedeva di ingiungere a Sofia il pagamento di Euro 49.628,15, esponendo che:

- in data 13/4/1999, aveva versato alla l'importo di Lire 360.000.000 quale corrispettivo per la cessione volontaria di un terreno nell'ambito di una procedura espropriativa;

- tale importo era al lordo della ritenuta d'imposta, pari ad Euro 37.184,90;

- con avviso di accertamento n. RED070600238/2005, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato il mancato versamento della ritenuta d'acconto; era quindi stata emessa la cartella esattoriale n. 07120100086006459 notificata anche alla quale obbligata in solido;

- non avendo ottenuto il pagamento bonario dalla aveva proposto istanza di rateazione che era stata accolta dall'Equitalia con provvedimento del 6/7/2010;

- era pertanto creditore verso la dell'importo richiesto dall'Equitalia.

Il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 3138 in data 9-10/5/2016 per l'importo di Euro 24.791,04 - pari a quello che dagli atti risultava fino a quel momento effettivamente versato all'Amministrazione Finanziaria dal Consorzio - ritenendo che solo entro questi limiti lo stesso potesse agire in rivalsa.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la con atto di citazione notificato l'8/7/2016, deducendo che:

- aveva ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 07120100086006459/001 di Euro 51.914,74 in data 30/4/2010, ad oltre dieci anni di distanza dal rogito con il quale aveva ceduto il terreno al consorzio il 20/4/1999;

- aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, eccependo la prescrizione in quanto non le era mai stato notificato l'avviso di accertamento al quale la cartella faceva riferimento;

- un'identica cartella le era stata notificata anche il 23/4/2011 ed era stata anch'essa impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;



- i ricorsi erano stati accolti dalla Commissione Tributaria con sentenze nn. 273/2012 e 911/2013, pertanto nulla era dovuto neppure al Consorzio ASI.

Si costituiva il Consorzio, deducendo di aver agito correttamente in applicazione degli artt. 11 comma 7 l. 413/1991, 64 d.P.R. 600/1973 e 35 d.P.R. 602/1973, esercitando, quale obbligato in solido verso l'Amministrazione Finanziaria, il diritto di rivalsa.

Con sentenza n. 530/2021, il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Consorzio al pagamento delle spese.

Osservava infatti che: *“Il rapporto tra sostituto e sostituito si regola nell’ambito delle regole del diritto privato, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito, cui resta del tutto estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio invece del rapporto tributario (Cass. Sez. Un n.° 9033/2014, Cass. Sez. Un. 26 giugno 2009 n.° 15032; Cass. 8312/2010). Ne discende che vi sia autonomia tra le due relazioni, ovvero quelle del rapporto tributario rispetto a quelle del rapporto privatistico tra sostituto e sostituito. La questione in esame è quella in cui il sostituto ha operato il versamento della tassa in luogo del sostituito e per l’effetto chiede di agire in regresso. Su tali ipotesi, la giurisprudenza della Corte ha previsto l’applicazione della solidarietà passiva nel rapporto tra sostituto e il sostituito. (cass. 12076/2016; cass. n.° 14033/2006). La possibilità di agire in rivalsa o regresso quindi sorge per effetto del pagamento dell’imposizione fiscale, sia che venga operata alla fonte con la trattenuta sulle somme spettanti sia che, come nel caso in esame, venga eseguita successivamente, in tal caso a mezzo di riscossione coattiva che sia stata previamente iscritta a ruolo. Si configura quindi la solidarietà del sostituito nei confronti del sostituto che ha provveduto al pagamento, in sua vece. Per l’effetto del pagamento a mezzo della riscossione coattiva, la successiva applicazione prevista dall’art. 64 DPR 600/73 prevede la cosiddetta parasoggettività tributaria tra sostituto e sostituito. (...)*

Nell’ambito quindi di quest’ultimo rapporto vanno applicate le regole della solidarietà passiva di cui all’ art. 1299 cc 1 e 3° comma, vertendosi in materia in cui l’obbligazione del sostituto dinanzi all’Amministrazione finanziaria venga assunta proprio in virtù dell’esclusivo interesse del condebitore, sostituito. Tuttavia, la disposizione normativa della solidarietà passiva nella sua concreta applicazione non è illimitata, prevedendo comunque dei correttivi derivanti anche dalla necessità della certezza dei rapporti giuridici che devono essere realizzati ed attivati in tempi precisi e non illimitati. Infatti, come dedotto dal Giudice Istruttore nell’ordinanza emessa il 20



gennaio 2017, (...), il sostituto che ha adempiuto l'obbligo impositivo riveste l'ipotesi prevista dall' art. 1203 cc, punto 3. Infatti, il sostituto adempiente subentra nei diritti del creditore soddisfatto, di modo che se il creditore ha perso il potere per agire nei confronti del condebitore solidale, quest'ultimo, convenuto in via di regresso, ha maturato il diritto di eccepire al condebitore attore che al momento del pagamento il suo debito si era prescritto. (cfr Cass. 1762/1982). A questo principio granitico fa eco anche altra pronuncia della Cassazione secondo cui tra le eccezioni opponibili al condebitore che ha estinto l'intero debito rientrano tutte quelle che temporalmente erano maturate alla data di adempimento e che potevano essere fatte valere contro il creditore, (quindi non solo quelle relative al rapporto interno di solidarietà ma anche quelle opponibili al creditore in solido), escludendo solo quelle che si siano verificate successivamente all' adempimento verso il creditore e che quindi avvantaggerebbero un coobbligato al posto di colui che ha adempiuto (cfr Cassazione a Sezioni Unite n.° 32/1999, e Sez. 3° 1994/2011- 4507/2001). Risulta per tabulas che il primo atto di richiesta di regresso sia stato azionato dall'ASI solo con la lettera del 7.01.2016, (e relativa al ruolo già dichiarato esecutivo nel 2009, e poi azionato con la cartella del 2010/13), a tale data, la sostituita Sofia aveva già eccepito in sede di processo tributario la prescrizione della richiesta di pagamento della ritenuta di acconto da versarsi sulla indennità di esproprio, cui era tenuta, ottenendo pronuncia dichiarativa della prescrizione del diritto del creditore ad agire nei suoi confronti (cfr sentenze Commissione Tributaria Fascicolo dell'attrice). Dal tenore della missiva a firma dell' Avv. Ozzella, risulta che l'ASI fosse a conoscenza della richiesta di pagamento dell'Amministrazione Finanziaria all'attuale opponente sin dal 2005, pertanto da tale data, rivestendo il ruolo di sostituto di imposta, avrebbe dovuto attivarsi, con una peculiare diligenza, (considerato la qualifica rivestita di sostituto di imposta) per procedere al pagamento della tassa (non avendolo eseguito il pagamento dell'imposta all'atto della liquidazione della indennità) e contestualmente al recupero verso il sostituito in tempi certi, ovvero seguire l' esito dell'adempimento della tassa spettante alla espropriata. Pertanto, allo stato, deve darsi atto che alla data del pagamento di ASI verso l'Amministrazione Finanziaria, Sofia aveva già ottenuto la declaratoria della prescrizione del diritto dell'Agenzia delle Entrate di recuperare nei suoi confronti la tassa sulla somma erogata da ASI nel 1999. Tale eccezione appare opponibile all' opposta, essendo il rapporto tra sostituto e sostituito



modulato secondo le regole di diritto privato della solidarietà passiva, di cui all' art. 1299 cc (e della surrogazione legale ex art. 1203 punto 3) in quanto applicabili.”

Ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 23/3/2021, il Consorzio ASI, deducendo che:

- aveva ricevuto la notifica della cartella esattoriale nel 2009, prima della e prima che quest'ultima impugnasse le cartelle da lei ricevute; per tale motivo, non essendo a conoscenza dei ricorsi proposti dalla coobbligata in solido, aveva chiesto la rateazione e, una volta terminato il pagamento, come previsto dalla legge, aveva agito in regresso;

- in base all'art. 2909 c.c. il giudicato formatosi tra la e l'Agenzia delle Entrate non poteva produrre effetti nei confronti del Consorzio, che a tale giudizio non aveva partecipato;

ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) *IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata nella parte delle conclusioni, in cui il Giudice di I grado “condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente di euro 79,00 per spese ed euro 1700,00 per le competenze legali, oltre Iva e cpa nonché rimborso spese generali con attribuzione all'avvocato antistatario ”. , per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, previa valutazione dei motivi di appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui l'Adito Giudice “accoglie l'opposizione proposta da Sofia contro Asi per le motivazioni esposte e, per effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo n.31138/2016 emesso dal Tribunale di Napoli e condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente di euro 79,00 per spese ed euro 1700,00 per le competenze legali, oltre Iva e cpa nonché rimborso spese generali con attribuzione all'avvocato antistatario” e, per l'effetto “rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla sig.ra Sofia contro Asi e confermare il decreto ingiuntivo n.31138/2016 emesso dal Tribunale di Napoli e condannare la sig.ra Sofia al pagamento delle spese di giudizio ; 3)-emettere ogni altro provvedimento del caso; 4)-Condannare per l'effetto l'appellata al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.*

Si è costituita, con comparsa depositata il 17/6/2021, Sofia rilevando che era ineccepibile la motivazione posta a fondamento della sentenza di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.





Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 13/7/2021, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti soltanto le istanze e le conclusioni dei difensori delle parti - come eccezionalmente consentito dal comb. disp. degli artt. 221, co. 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modiff. dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e 23, co. 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modiff. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, fino alla data indicata dall'art. 1, co. 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. con modiff. dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come da ultimo modificata dall'art. 1, co. 1, del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2 - la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (applicando la sanzione pecuniaria ex art. 283 comma 2° c.p.c. di Euro 500) e rilevato altresì la possibile improcedibilità dell'appello ex art. 348 comma 1° c.p.c., in quanto *“la prova della notificazione telematica dell'atto di appello non è stata offerta dall'appellante con la produzione dei relativi file telematici, ma soltanto con la scansione delle stampe delle relative ricevute di avvenuta consegna”*.

Alla successiva udienza del 3/5/2022, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini abbreviati, ex art. 190 comma 2° c.p.c., di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevato che l'appello è procedibile, in quanto, sebbene l'appellante non abbia prodotto entro la prima udienza i file in formato .eml attestanti l'accettazione e la consegna del messaggio di posta elettronica certificata con il quale è stato notificato l'atto di appello, l'appellata si è costituita in giudizio depositando il messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml contenente l'atto di appello ed i relativi allegati, consentendo così alla Corte di verificare la tempestività della costituzione dell'appellante.

2. Tanto premesso, deve osservarsi che, nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto. Non vi è dubbio infatti che, in base alla disciplina richiamata dal Consorzio (artt. 11 comma 7 l. 413/1991, 64 d.P.R. 600/1973 e 35 d.P.R. 602/1973), nel diritto tributario, tra i soggetti obbligati verso l'Erario, anche ove si tratti di sostituto e sostituito, sussiste il vincolo della solidarietà passiva (cfr. Cass. 8903/2021; Cass. 26874/2019; Cass. 19034/2014), sicché quello che paga ha poi il diritto di regresso - o, per usare la terminologia dell'art. 64 d.P.R. 600/1973, di rivalsa - verso gli altri coobbligati. Non è invece pacifico, come sostenuto nella sentenza di primo grado, che il regresso tra





condebitori in solido previsto dall'art. 1299 c.c. vada ricondotto necessariamente alla surrogazione legale prevista dall'art. 1203 n. 3) c.c. (cfr. in tal senso Cass. 4507/2001); è anzi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, l'orientamento secondo il quale accanto alla surrogazione e in concorso con questa esisterebbe un autonomo diritto azionabile nei confronti degli altri coobbligati (Cass. 12957/2021; Cass. 18782/2017; Cass. 22860/2007; Cass. 21430/2007; Cass. 10968/1995) che consentirebbe anche di ottenere il pagamento di quegli importi che certamente non potrebbero essere ottenuti attraverso il ricorso alla surrogazione in quanto estranei al diritto del creditore soddisfatto - quali ad esempio le spese per l'adempimento - e per il quale il termine di prescrizione decorrerebbe solo dal momento dell'esecuzione del pagamento in favore del creditore.

La differenza è in realtà significativa ai fini della decisione della presente controversia, giacché solo ove si ritenga che il consorzio abbia agito in surrogazione il giudicato tributario gli potrà essere opposto (in quanto si verifica un fenomeno successorio tra il precedente creditore ed il soggetto che lo ha pagato e dunque solo una modifica sotto il profilo soggettivo del rapporto obbligatorio; cfr. Cass. 4808/1984; Cass. SS.UU. 2639/1987), mentre ove abbia agito in regresso, opererà ovviamente l'art. 2909 c.c., invocato dall'appellante, che stabilisce che il giudicato può essere opposto solo ai soggetti che hanno partecipato al giudizio ovvero ai loro eredi o aventi causa.

Nel caso di specie il consorzio ha agito senza specificare alcunché; deve ritenersi pertanto che abbia agito in regresso e non surrogandosi nei diritti del creditore soddisfatto, dovendo escludersi che possano prodursi gli effetti della surrogazione, anche di quella legale, senza che nessuno la invochi. Non vi è dubbio, del resto, che l'automatica operatività della surrogazione legale affermata dalla giurisprudenza riguarda solo i rapporti tra il soggetto che abbia pagato e l'originario creditore e non anche quelli tra il primo e gli altri coobbligati; in ogni caso, secondo la posizione preferibile, essa va comunque intesa come un diritto potestativo del terzo che ha pagato, da quest'ultimo esercitabile senza il consenso del creditore soddisfatto, ma comunque attraverso una dichiarazione di volontà da portare a conoscenza degli interessati (Cass. 1794/1960; Cass. 471/1982; Cass. 1997/1995).

Una volta qualificata l'azione del consorzio come azione di regresso, va esclusa, in applicazione dell'art. 2909 c.c., l'opponibilità allo stesso del giudicato tributario. Si ritiene tuttavia che al coobbligato che agisce in regresso, analogamente a quanto avviene nel caso in cui agisca in surrogazione (Cass. 4507/2001; Cass. 31062/2019; Cass.



1796/1969), possano essere opposte le eccezioni che potevano essere opposte all'originario creditore e cioè i fatti estintivi o impeditivi verificatisi fino al momento del pagamento, nel quale sorge il diritto di regresso (Cass. 1336/1967; Cass. 2011/1994).

Pertanto la certamente può opporre la prescrizione del diritto al Consorzio, in quanto assume che sia maturata prima del pagamento, ma non, ovviamente, il giudicato che l'ha accertata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; né può ritenersi operante l'art. 1306 c.c. che regola i rapporti tra i coobbligati ed il creditore e non quelli intercorrenti solo tra i coobbligati.

Escluso dunque l'effetto vincolante della statuizione contenuta nella sentenza della Commissione Tributaria, occorre comunque valutare se l'obbligazione tributaria fosse effettivamente prescritta nei confronti della In realtà, nell'ambito delle obbligazioni solidali non può verificarsi la prescrizione del credito soltanto verso alcuni dei coobbligati, in quanto l'art. 1310 comma 1° c.c. stabilisce che gli atti interruttivi nei confronti di uno solo dei debitori solidali produce effetti anche verso gli altri. Pertanto la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta nei confronti del Consorzio in data 28/6/2005, circostanza non contestata e riconosciuta anche nella sentenza n. 273/2012 della Commissione Tributaria, produceva l'effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti della sicché da tale data cominciava nuovamente a decorrere il termine di prescrizione, poi ulteriormente interrotto dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 30/4/2010. Pertanto, alla data del ricorso per decreto ingiuntivo certamente non era prescritto il diritto di credito dell'Agenzia delle Entrate verso la sebbene nella sentenza n. 273/2012 della Commissione Tributaria provinciale di Napoli fosse stato accertato il contrario (la sentenza n. 911/2013 si limita invece a prendere atto dell'annullamento della medesima cartella precedentemente notificata). Per mero scrupolo va osservato, infine che è irrilevante, con riguardo ai rapporti tra coobbligati, l'altra circostanza sulla quale pure ha fondato la propria decisione la Commissione Tributaria, relativa al presunto vizio della cartella per la mancata notifica o per la mancata allegazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento), in quanto trattasi di vizio che attiene al procedimento di esecuzione esattoriale e che non produce effetti di tipo sostanziale.

Per quanto esposto, dunque, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da Sofia





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

3. La complessità della problematica giuridica posta a fondamento della vicenda, caratterizzata, fin dall'entrata in vigore del codice civile, da posizioni differenti in ordine alle azioni spettanti al coobbligato in solido che ha pagato, costituisce motivo idoneo a giustificare la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Deve infine revocarsi, in considerazione dell'esito del giudizio, l'ordinanza del 13/7/2021 nella parte in cui è stata applicata la sanzione pecuniaria di Euro 500, ex art. 283 comma 2° c.p.c., al Consorzio ASI.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 530/2021, pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima sezione civile, il 19-20/1/2021:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da Sofia avverso il decreto ingiuntivo n. 3138/2016 del Tribunale di Napoli e dichiara esecutivo il predetto decreto;
2. compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. revoca la sanzione pecuniaria, ex art. 283 comma 2° c.p.c., applicata al Consorzio area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli con ordinanza del 13/7/2021.

Così deciso in Napoli, il 26 luglio 2022.

Il Cons. estensore

Dr. Giovanni Galasso

Il Presidente

Dr. Paolo Celentano

